



Congedo Parentale **Decreto Legislativo 26.03.2001, n. 151, artt. 32 – 35**

Nei primi otto anni di vita del bambino entrambi i genitori possono astenersi dal lavoro per un periodo complessivo, continuativo o frazionato, di dieci mesi elevabili ad undici qualora il padre eserciti il diritto all'astensione per un periodo di almeno tre mesi, anche frazionati.

Durata e fruizione

Fermo restando il limite complessivo suddetto, il diritto al congedo compete:

- alla madre, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai sei mesi;
- al padre, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai sei mesi, elevabile a sette qualora eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi;
- qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai dieci mesi, utilizzabili comunque entro l'ottavo anno di età del bambino. La condizione di genitore "solo" si verifica: nel caso di morte dell'altro genitore, di abbandono del figlio o di affidamento esclusivo ad un solo genitore, nel caso di non riconoscimento del figlio da parte di un genitore.

I suddetti limiti sono raddoppiati in caso di parto gemellare.

Il padre e la madre possono utilizzare il congedo parentale anche contemporaneamente.

Il diritto a fruire del congedo in esame compete al padre anche nei seguenti casi:

- durante il periodo di astensione obbligatoria post-parto della madre;
- nel caso in cui la madre non sia lavoratrice o sia lavoratrice autonoma;
- durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari giornalieri previsti dall'art. 39 del Decreto Legislativo 26.03.2001, n. 151.

Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Interruzione

Il periodo di congedo parentale si interrompe in caso di malattia del genitore che ne fruisce o della malattia del figlio. In entrambi i casi dovrà essere prodotta idonea certificazione medica e, in caso di infermità propria, il dipendente dovrà provvedere anche a darne comunicazione alla struttura di appartenenza.

Iter procedurale

Ai fini della fruizione del congedo parentale, gli interessati dovranno presentare opportuna domanda alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione con un preavviso di 15 giorni rispetto alla data in cui intendono iniziare ad usufruirne (salvo casi di comprovata impossibilità). Ciò anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.

Il congedo può essere fruito in modo continuativo o frazionato (anche per un solo giorno); qualora tra due periodi di congedo parentale non vi sia ripresa dell'attività lavorativa, vengono automaticamente conteggiati anche i giorni festivi o non lavorativi cadenti all'interno dei suddetti periodi.

Nel caso in cui l'altro genitore sia lavoratore dipendente, è necessario che il richiedente dichiari eventuali periodi di congedo parentale fruiti dall'altro genitore ed alla corrispondente retribuzione percepita.

Qualora l'altro genitore sia lavoratore autonomo o non sia lavoratore, il richiedente è tenuto a dichiarare che l'altro non fruisce del congedo parentale.

Trattamento economico e contributivo

Il trattamento economico dell'intero periodo di congedo, computato complessivamente tra i due genitori, è il seguente:

- i primi 30 giorni sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute, e non riducono le ferie;
- i restanti periodi, fino alla concorrenza del limite di sei mesi e fino al compimento del 3° anno di vita del bambino, sono retribuiti al 30% e sono coperti da contribuzione figurativa.
- oltre il 3° e fino all'8° anno di vita del bambino è possibile usufruire del congedo parentale residuo, senza retribuzione. In alternativa, fermo restando i limiti massimi consentiti ai singoli genitori, è riconosciuta l'indennità giornaliera del 30% della retribuzione qualora il reddito individuale del lavoratore interessato sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. In tal caso il dipendente dovrà rendere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 nella quale attesti, sotto la sua responsabilità, il reddito imponibile percepito nell'anno di riferimento, onde poter fruire del trattamento economico più favorevole previsto dall'art. 34, comma 3, del D. Leg.vo 151/01.

Tutti i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e, tranne i periodi retribuiti per intero, comportano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità.



Oggetto: richiesta di congedo parentale per il figlio – art. 32 Decreto L.vo 26 marzo 2001, n. 151.

_____ I _____ sottoscritt _____ in servizio presso codesta Università, con la presente chiede di poter fruire del congedo parentale di cui all'art. 32 del Decreto L.vo 26 marzo 2001, n. 151, per il figlio _____ nato il _____, per il periodo dal _____ al _____ per complessivi _____.

A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, **dichiara:**

- di aver già fruito per _____ I _____ figli _____ di complessivi _____ di congedo parentale;
- che l'altro genitore (*) _____ dipendente presso _____ ha fruito per il medesimo figlio di complessivi _____ di congedo parentale retribuiti al _____ e che sommando il periodo richiesto non verrà superato il limite massimo complessivo di mesi 10 (*o mesi 11 nel caso in cui il padre usufruisca di un periodo non inferiore a tre mesi*);
- che l'altro genitore non ha diritto e quindi non ha usufruito e non usufruirà per il periodo richiesto, di alcun periodo di congedo parentale (*nel caso in cui l'altro genitore non lavora o è lavoratore autonomo*);
- di trovarsi nella condizione di cui all'art. 32 comma 1 lettera c) del Decreto L.vo 26 marzo 2001, n. 151, di **unico genitore**.
- trattandosi di congedo parentale entro il compimento del terzo anno di età e nel limite massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, per i quali compete il 30 % della retribuzione, chiede, per i primi _____ giorni (max 30), il trattamento economico di maggior favore (100% della retribuzione) previsto dal C.C.N.L. del comparto Università, in quanto non già fruito dall'altro genitore.
- trattandosi di congedo parentale oltre il compimento del terzo anno di età o oltre il periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, _____ I _____ sottoscritt _____, ai fini della determinazione del trattamento economico spettante, **dichiara:**
 - di non aver diritto ad alcuna indennità, trovandosi in condizioni di reddito superiori a quelle previste dall'art. 34 comma 3 del Decreto L.vo 26 marzo 2001, n. 151;
 - di aver diritto all'indennità prevista all'art. 34 comma 3 del Decreto L.vo 26 marzo 2001, n. 151; a tal fine allega dichiarazione di responsabilità relativa al proprio reddito presunto dell'anno in corso.

In caso di richiesta di congedo frazionato, il sottoscritto/la sottoscritta si impegna a comunicare l'eventuale assenza dal servizio tra due periodi di congedo parentale al fine di procedere all'eventuale computo dei giorni festivi o non lavorativi intercorrenti.

_____ (data)

_____ (firma)

Note:

(*) indicare cognome e nome dell'altro genitore e denominazione del datore di lavoro.

– DA PRESENTARE CON CONGRUO ANTICIPO ALL'UFFICIO AMMINISTRAZIONE PTA ANCHE
TRAMITE FAX AL N° 0461/282948 –